MEDINEXT S.R.L.

Codice Etico

Edizione 2026

Principi, valori e regole di condotta per chi opera in nome e per conto di MediNext s.r.l..

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2026

Indice

Premessa 3
Art. 1 Destinatari 4
Art. 2 I valori 4
Art. 3 Natura delle disposizioni, modalità di comunicazione e pubblicazione 5
Art. 4 Attuazione e controllo 6
Art. 5 Verifiche esterne 6
Art. 6 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria 7
Art. 7 Correttezza 7
Art. 8 Conflitto d'interesse 7
Art. 9 Regalie e benefici 7
Art. 10 Rispetto della concorrenza 8
Art. 11 Riservatezza 8
Art. 12 Utilizzo dei beni della Società 9
Art. 13 Documentazione 9
Art. 14 Trasparenza del bilancio e della contabilità 10
Art. 15 Gestione di documenti e sistemi informatici – Utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale 10
Art. 16 La partecipazione alle gare 11
Art. 17 Tutela dei lavoratori 11
Art. 18 Salute, Sicurezza, Ambiente 13
Art. 19 Criteri di scelta dei collaboratori esterni 13
Art. 20 Rapporti con i clienti 14
Art. 21 Rapporti con il mondo scientifico e sanitario 14
Art. 22 Rapporto con operatori sanitari e funzionari pubblici 15
Art. 23 Congressi, convegni e riunioni scientifiche 16
Art. 24 Formazione, informazione ed istruzione su prodotti e dispositivi medici commercializzati 17
Art. 25 Il supporto alle conferenze tenute da terzi 18
Art. 26 Incarichi, consulenze, studi affidati agli operatori sanitari 19
Art. 27 Disposizioni finali 20

Premessa

MediNext S.r.l. è una società di capitali costituita a Milano in data 23.12.2009, iscritta alla Camera di Commercio di Milano dal 29.12.2009, avente quale oggetto sociale l'attività di agenzia per la conclusione di contratti di promozione e vendita, sia in Italia che all'estero, di materiale chirurgico e protesico specialistico per ortopedia, chirurgia, cardiochirurgia nonché la commercializzazione, importazione ed esportazione dei suddetti prodotti e dei relativi accessori.

Obiettivo di MediNext è quello di migliorare la qualità della cura e la professione medica, pertanto la Società può fornire, per scopi filantropici ed educazionali, un supporto finanziario a organizzazioni e strutture che perseguono interessi e scopi simili nonché attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale sanitario.

MediNext ha quindi deciso di introdurre un Codice Etico per regolare l'attività aziendale e per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società.

Il Codice etico contiene le misure che MediNext intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dalla legge e predisporre delle linee di condotta interne ed esterne alla Società da seguire nella realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Il presente Codice Etico rappresenta quindi un protocollo organizzativo necessario a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività della Società, dei suoi dipendenti e collaboratori, indicando nello specifico i principi generali di riferimento cui la Società intende conformarsi.

Resta inteso che il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle norme vigenti in tutti i Paesi in cui MediNext opera.

Nell'interpretazione e nell'eventuale aggiornamento del presente Codice, MediNext terrà conto della normativa vigente e di quella applicabile al settore sanitario e dei dispositivi medici, delle procedure interne e, quali riferimenti volontari di buona pratica, dei principali codici etici e standard di settore, inclusi, ove pertinenti, quelli elaborati da associazioni nazionali ed europee. In ogni caso tali codici e sistemi di autoregolamentazione non si intendono automaticamente vincolanti per MediNext in assenza di adesione, obbligo di legge, impegno contrattuale o specifica adozione da parte della Società.

ART. 1

Destinatari

I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono una specificazione degli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e professionali ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.

Tali principi e disposizioni sono vincolanti per gli Amministratori, per i soggetti legati a MediNext da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito anche dipendenti) nonché per le persone fisiche o giuridiche titolari di rapporto di agenzia, collaborazione o di altro rapporto che comporti una prestazione d'opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporanea, nonché per quelle persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della Società e comunque per tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società stessa.

Tutti i suddetti soggetti sono definiti "Destinatari" e come tali sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione delle norme del Codice deve ritenersi di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può determinare l'avvio di azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

Per i dipendenti, in ipotesi di violazione delle suddette norme, si applicheranno le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e dal CCNL applicabile. Per gli altri Destinatari sarà invece prevista la risoluzione contrattuale e la richiesta di risarcimento danni.

ART. 2

I valori

» Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. MediNext e i Destinatari stigmatizzano il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, i collaboratori, i fornitori ed i concorrenti, comportamenti che non possono essere tollerati per il raggiungimento dei propri obiettivi economici.

Sono proibiti atti di corruzione, pagamenti illeciti ed azioni collusive. In nessun caso sarà consentito un operato non conforme alle regole di condotta previste dalla legge e/o dal presente Codice.

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società e nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e

verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne e quindi assoggettabile a verifica.

» Trasparenza

Tutte le relazioni tra i Destinatari dovranno avvenire nel rispetto della trasparenza, completezza, accuratezza, uniformità e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società per consentire agli interessati di prendere decisioni autonome e consapevoli.

» Integrità

MediNext è un'azienda in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno ed all'esterno dell'impresa costituiscono un modo comune di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.

» Rispetto

Il Personale è la risorsa chiave dell'azienda: il rispetto, l'opportunità di crescita e lo sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici.

Dipendenti e collaboratori vanno trattati tutti con pari dignità.

» Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni stabiliti, sempre nel rispetto dei principi indicati dal presente Codice.

ART. 3

Natura delle disposizioni, modalità di comunicazione e pubblicazione

La Società provvede ad informare i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice raccomandandone l'osservanza.

A tal fine la Società provvederà alla diffusione del Codice presso i Destinatari, alla verifica dell'effettiva osservanza, all'interpretazione ed al chiarimento delle disposizioni, all'eventuale aggiornamento, ove necessario, in base alle proprie esigenze.

Le regole di condotta del presente Codice integrano i principi di comportamento che devono essere osservati in virtù delle leggi civili e penali vigenti, ed in particolare i doveri di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro sanciti dal disposto di cui agli articoli 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile, del Contratto Collettivo applicabile e degli Accordi Economici di settore.

Per i Destinatari l'osservanza del Codice Etico costituisce parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali conformemente a quanto previsto nel disposto di cui agli artt. 2104 e seguenti c.c., nonché dall'AEC degli Agenti e del Commercio in vigore e dai contratti di collaborazione.

Copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente dell'Organo Amministrativo, ai responsabili della gestione contabile, a tutti i dipendenti nonché a tutti coloro con i quali la Società instaura un rapporto di collaborazione.

La consegna della copia e/o la comunicazione ai Destinatari del Codice deve essere documentata in apposito registro da tenersi a cura dell'Organo Amministrativo.

Il Codice è inoltre disponibile in formato elettronico non modificabile sul sito Internet della Società ed una sua copia deve essere a disposizione presso la sede aziendale.

ART. 4

Attuazione e controllo

Tutti coloro a cui si applica il presente Codice sono tenuti a conoscerlo ed a contribuire alla sua attuazione e miglioramento segnalandone le eventuali carenze al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chi abbia notizia di possibili violazioni del Codice Etico può effettuare una segnalazione al proprio responsabile o al referente individuato dalla Società, secondo modalità idonee a tutelare la riservatezza e senza timore di ritorsioni.

In particolare le segnalazioni relative a discriminazioni, molestie, disparità di trattamento o ostacoli alla parità di genere possono essere effettuate anche attraverso il sistema e le procedure aziendali previste dalla certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022. Le segnalazioni sono gestite con riservatezza, imparzialità e tempestività, tutelando la persona segnalante da ritorsioni e rispettando i diritti delle persone coinvolte; sono adottate misure correttive quando necessario.

È fatto tassativo divieto di condurre indagini personali o riportare notizie a soggetti diversi da quelli specificamente preposti.

ART. 5

Verifiche esterne

Ciascuno quando richiesto è tenuto a collaborare nell'ambito delle attività espletate allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o ad Autorità di vigilanza e controllo specificamente previste dalla legge, affinché sia resa a tali soggetti un'informazione veritiera, onesta, completa e trasparente.

ART. 6

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

È fatto divieto di esercitare pressioni di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche di questa.

ART. 7

Correttezza

Tutti i comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere ispirati alla legittimità ed alla tutela della Società conformemente alla normativa vigente ed alle procedure interne. I Destinatari non utilizzano a scopi personali le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro incarico.

Ciascun Destinatario non accetta e non effettua per sé e per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi.

ART. 8

Conflitto d'interesse

I Destinatari informano appena possibile i propri superiori o referenti di situazioni o attività in cui essi stessi, o i loro congiunti, potrebbero essere portatori di interessi in conflitto con quelli della Società ovvero di ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di opportunità e in detti casi si atterranno scrupolosamente alle conseguenti decisioni che all'uopo verranno assunte dalla Società.

ART. 9

Regalie e benefici

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito accettare doni, beni e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità suscettibili di valutazione economica) tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio anche non economico, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da parte di soggetti con i quali si intrattengono o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.

Nel caso in cui si ricevano doni e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità suscettibili di valutazione economica) tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio

anche non economico, al di fuori delle eccezioni sopra esplicitate, è necessario darne immediata comunicazione al responsabile di riferimento affinché proceda alla restituzione degli stessi al donante.

In nessun caso, neppure in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità suscettibili di valutazione economica) tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio anche non economico a soggetti con i quali si intrattengano o si possano intrattenere rapporti connessi all'espletamento del rapporto di lavoro presso la Società. Fanno eccezione a tale regola i regali d'uso di modico valore o altre utilità suscettibili di valutazione economica, e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Società ma in tale eventualità è necessario essere sempre autorizzati dal responsabile di riferimento provvedendo a documentare il tutto in modo adeguato.

È vietata qualsiasi forma di regalo, o comunque qualsiasi tipo di beneficio, a funzionari pubblici italiani o esteri, od ai loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Atti di cortesia commerciale, omaggi o forme di ospitalità sono consentiti se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nella transazione siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

ART. 10

Rispetto della concorrenza

La Società, ispirandosi ai principi di legalità, lealtà e correttezza nello svolgimento dei propri affari, riconosce che una concorrenza corretta e leale è la base per lo sviluppo dell'impresa; pertanto, ciascun Destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra imprese. La Società s'impegna quindi ad agire in modo onesto e leale con i clienti e i concorrenti; a proteggere con attenzione le informazioni riservate, tra cui prezzi, termini contrattuali e strategie aziendali; ad adottare pratiche commerciali corrette senza fare accordi con i concorrenti su come operare.

ART. 11

Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza in ordine a notizie ed informazioni attinenti al patrimonio o all'attività aziendale, ai dipendenti, agenti, collaboratori, clienti, fornitori, e si attengono scrupolosamente alle previsioni di legge e regolamenti sul punto.

I Destinatari devono avere un approccio conservativo e comunque consultare i Responsabili qualora sorga un dubbio circa la condivisione di informazioni all'esterno dell'azienda.

I Destinatari devono comunicare informazioni sulla Società e sui partner aziendali con rispetto e in maniera responsabile, prestando attenzione anche alle attività sui social media.

La Società garantisce la protezione dei dati personali di dipendenti, agenti, clienti, collaboratori, professionisti e Terze Parti, trattandoli in modo lecito, corretto, trasparente e proporzionato alle finalità perseguite. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, come modificato, e della normativa nazionale ed europea pro tempore applicabile.

ART. 12

Utilizzo dei beni della Società

I Destinatari devono custodire i valori ed i beni della Società ad essi affidati al fine di tutelare il patrimonio della Società garantendo l'integrità e la sicurezza di tale patrimonio attenendosi anche alle procedure aziendali.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'utilizzare a proprio vantaggio ovvero per fini impropri le risorse, i beni e i materiali di proprietà della Società.

ART. 13

Documentazione

Tutte le operazioni svolte dai Destinatari, specie quelle relative alle attività che coinvolgano Enti Pubblici, gli operatori della Sanità Pubblica e comunque gli operatori sanitari, sono ampiamente documentate o comunque ricostruibili e verificabili in modo idoneo.

In particolare, la Società assicura la tracciabilità e la corretta documentazione dei rapporti economici e dei vantaggi riconosciuti a Professionisti del Settore Sanitario, Organizzazioni Sanitarie e soggetti assimilabili, nel rispetto degli obblighi di legge pro tempore applicabili, inclusa la disciplina nazionale in materia di trasparenza dei rapporti tra imprese e settore della salute. Eventuali obblighi di comunicazione, documentazione o pubblicazione saranno adempiuti nei termini e con le modalità previste dalla normativa effettivamente applicabile alla Società; non si intendono automaticamente recepiti obblighi ulteriori derivanti da codici associativi ai quali la Società non aderisce.

Resta inteso che tutti i fatti inerenti la gestione della Società sono adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura dell'operazione conformemente alle prescrizioni di legge, regolamenti e principi contabili comunemente accettati.

ART. 14

Trasparenza del bilancio e della contabilità

La Società ritiene essenziale la trasparenza dei bilanci e della contabilità e a tal fine esige che siano scrupolosamente garantite l'accuratezza e la completezza delle informazioni di base ai fini delle registrazioni nella contabilità. Coloro che sono impegnati a produrre, processare e contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci dell'azienda. Ciascuna registrazione contabile deve corrispondere esattamente a ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'attività ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Non sarà consentito alcun occultamento di informazione o rappresentazione parziale o fuorviante e, pertanto, i Destinatari che sono al corrente di omissioni, trascuratezze, falsificazioni della contabilità o della documentazione su cui si basano le registrazioni contabili sono tenuti a riferire con immediatezza al livello superiore.

ART. 15

Gestione di documenti e sistemi informatici – Utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Ai Destinatari è vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, distruzione o occultamento di documenti veri. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema. È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Società o di terzi, apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne in qualsiasi modo il funzionamento. È vietato duplicare abusivamente programmi per elaboratori o consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di un programma per elaboratori.

È vietato duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore anche a fini pubblicitari, senza le autorizzazioni previste dalla legge.

È consentito l'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale messi a disposizione della Società per supportare attività lavorative, migliorare l'organizzazione delle informazioni, preparare bozze, favorire analisi

preliminari e aumentare l'efficienza dei processi, garantendo sempre il controllo umano, la verifica degli output, la tutela dei dati e la responsabilità professionale. L'eventuale inserimento di dati personali, dati riservati, documenti aziendali confidenziali o informazioni relative a clienti, dipendenti, fornitori e partner all'interno di strumenti di Intelligenza Artificiale è consentito solo nei casi autorizzati e secondo le procedure interne di protezione dei dati.

ART. 16

La partecipazione alle gare

In sede di partecipazione a gare pubbliche ovvero nel caso di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio alla Società o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie di reato.

In particolare, per la partecipazione ad una gara occorre:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- trattandosi di gare pubbliche, intrattenere con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, occorre, nei rapporti con la committenza: garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto e garantire il diligente svolgimento delle procedure interne all'uopo stabilite.

ART. 17

Tutela dei lavoratori

Obiettivo primario della Società è operare nel rispetto delle normative nazionali in materia di lavoro nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in materia.

Conseguentemente è assolutamente vietato l'impiego di lavoro infantile o minorile, come pure è vietato l'impiego di lavoro forzato o coatto o comunque il ricorso ad ogni forma di lavoro sotto minaccia di punizioni. MediNext garantisce il pieno diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva nell'ambito delle singole normative e degli accordi di categoria.

Sono altresì obiettivi primari la tutela delle pari opportunità, il rispetto e l'attenzione verso le persone con disabilità, la prevenzione dei rischi nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali.

La selezione, assunzione, formazione, valutazione, sviluppo professionale e trattamento retributivo sono gestiti sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e documentabili, connessi alle competenze, all'esperienza e ai requisiti della posizione. È vietata ogni discriminazione diretta o indiretta, anche in ragione del genere, della gravidanza, della maternità o paternità, della situazione familiare, dell'età, della disabilità, dell'origine, della religione o di ogni altra condizione tutelata dalla legge.

Negli annunci di lavoro si utilizzano formulazioni inclusive e non discriminatorie e si descrivono attività, requisiti essenziali e criteri di valutazione in modo chiaro. Le candidature sono valutate secondo criteri coerenti con il ruolo e applicati in modo uniforme; i colloqui, per quanto possibile, seguono una griglia strutturata. Non sono ammesse domande su gravidanza, intenzioni di avere figli, situazione familiare o altri aspetti personali non pertinenti alla posizione. Eventuali strumenti automatizzati o di Intelligenza Artificiale a supporto della selezione non sostituiscono la valutazione umana e devono essere utilizzati previa verifica di liceità, pertinenza, trasparenza e rischio di bias.

MediNext promuove condizioni eque di accesso alle opportunità professionali, alla formazione, alla crescita e alla retribuzione, valorizzando le competenze senza stereotipi di genere.

In coerenza con il sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 adottato e certificato dalla Società, i processi di selezione e gestione del personale sono attuati secondo le procedure interne e monitorati mediante indicatori pertinenti, ove applicabili, quali composizione delle candidature e delle selezioni per genere, accesso alla formazione, progressioni e dati retributivi aggregati. Le informazioni sono trattate in forma aggregata e con adeguate garanzie di riservatezza. Il presente Codice enuncia principi generali e non sostituisce procedure, responsabilità, registrazioni e verifiche richieste dal sistema di gestione.

MediNext pretende che nell'ambito delle relazioni di lavoro non si verifichino situazioni di emarginazione nei confronti di un singolo lavoratore o gruppi di lavoratori; interferenze nelle prospettive di lavoro altrui condotte per mere ragioni di competitività; subordinazione di decisioni lavorative, rilevanti per il destinatario, all'accettazione di favori sessuali; le molestie sessuali in genere quali atti, comportamenti, allusioni che possano in qualunque modo turbare la serenità del destinatario.

MediNext s'impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di regolare permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito in Italia di cittadini stranieri.

MediNext richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a rendere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.

Sarà poi ritenuto pregiudizievole, e quindi vietato per tutti i Destinatari, prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi; consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

ART. 18

Salute, Sicurezza, Ambiente

Tutte le attività sociali sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. MediNext s'impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza e a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità.

A tal fine MediNext informa i dipendenti delle condizioni imposte dalla legge in materia di sicurezza e salute; i dipendenti a loro volta si impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Società. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza.

ART. 19

Criteri di scelta dei collaboratori esterni

La selezione dei collaboratori esterni è effettuata secondo criteri di merito, competenza e professionalità, rispondenti ad esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

La scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione oggettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

Nei rapporti con i fornitori la Società deve quindi: selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio; osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge; mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali; agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

I partner aziendali vengono scelti con attenzione e solo se operano in modo etico e rispettoso delle leggi, in modo coerente con i valori di MediNext.

La definizione dei rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, i fornitori e lavoratori autonomi è condizionata alla previsione del rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.

I partner aziendali devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle loro funzioni e dei comportamenti conseguenti; qualora ci fossero dubbi su come procedere, i collaboratori e i fornitori dovranno chiedere chiarimenti alla Società. Il Personale che ha rapporti verso l'esterno, se del caso informerà adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dal Codice Etico esigendo il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente le loro attività.

In relazione alla natura e al rischio del rapporto, MediNext può effettuare verifiche proporzionate sull'affidabilità, integrità e conformità di distributori, agenti, consulenti, collaboratori, intermediari e altri partner commerciali, prevedendo nei relativi accordi adeguati impegni di rispetto della normativa anticorruzione e dei principi del presente Codice.

ART. 20

Rapporti con i clienti

I Destinatari devono improntare i rapporti con i clienti alla massima correttezza e trasparenza sempre nel rispetto delle leggi, delle norme vigenti e delle procedure.

Il Personale addetto alla vendita (venditori, agenti, subagenti, procacciatori e consulenti) non deve esercitare una delle professioni sanitarie o parasanitarie aventi attinenza con il prodotto commercializzato dalla Società, anche se non remunerate, né alcuna attività continuativa che comporti un rapporto di lavoro subordinato o comunque confliggente con l'attività della Società stessa.

È fatto obbligo di fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente; fornire informazioni accurate, esaurienti e veritiere relative ai servizi forniti in modo tale da permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli; agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

ART. 21

Rapporti con il mondo scientifico e sanitario

Nei rapporti e nelle attività di collaborazione con il mondo scientifico e sanitario, la Società rispetta la normativa applicabile, il presente Codice Etico e le procedure aziendali. I codici etici di settore possono costituire riferimenti volontari di buona pratica, senza assumere carattere vincolante salvo specifica adesione o obbligo di legge.

L'informazione scientifica e promozionale fornita da MediNext deve essere veritiera, accurata, documentata o documentabile, coerente con la destinazione d'uso e le istruzioni per l'uso. La collaborazione può essere attivata anche attraverso la concessione di consulenze purché siano garantite la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa. La decisione su tali iniziative è riservata ai vertici aziendali.

L'eventuale collaborazione con società scientifiche ed associazioni mediche deve essere ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale; tale collaborazione deve essere svolta in concorso con enti di provata affidabilità e serietà preferibilmente di levatura nazionale.

In nessun caso la Società deve fornire consigli chirurgici o medici o essere coinvolta in attività che possono sembrare di pratica medica.

Le attività proibite, a solo scopo esemplificativo ma non esaustivo, sono:

- fornire consigli ai medici;
- venire in contatto fisico con il paziente durante l'intervento chirurgico;
- toccare, manipolare, controllare attrezzature, strumenti, dispositivi quando sono in contatto con il paziente;

- entrare nel campo sterile;
- trasferire prodotti nel/dal campo sterile.

Il Personale addetto potrà accedere ed essere presente in sala operatoria esclusivamente previa espressa autorizzazione della struttura e del chirurgo responsabile dell'intervento secondo quanto previsto dalle norme e regolamenti ospedalieri vigenti e dalle procedure aziendali.

Il Personale verrà espressamente formato, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi sul comportamento da tenere in sala operatoria secondo le linee guida sopra indicate.

ART. 22

Rapporto con operatori sanitari e funzionari pubblici

I rapporti intercorrenti con operatori sanitari e funzionari pubblici devono svolgersi nel pieno rispetto delle leggi, delle procedure adottate e divulgate, e della normativa vigente e del presente Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità del modus operandi della Società.

In caso di sponsorizzazioni di Congressi/Convegni, conferimenti di incarichi consulenziali, donazioni di denaro o attrezzature, forniture di materiale in conto visione, conto deposito e comodato d'uso, i rapporti con gli operatori sanitari e i dipendenti della Pubblica Amministrazione, devono essere improntati al rispetto delle procedure interne e delle disposizioni normative vigenti.

In tale ambito è vietato quindi ai Destinatari accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con personale della Pubblica Amministrazione e operatori sanitari per influenzarne le decisioni al fine di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Eventuali richieste od offerte di denaro, doni (ad eccezione di quelli di modico valore, ossia quelli d'uso in relazione alle circostanze) o favori di qualsiasi tipo inoltrate ai Destinatari e connesse ai relativi rapporti di lavoro devono essere portate a conoscenza del superiore gerarchico e/o dell'Organo Amministrativo.

Omaggi o atti di cortesia verso organi della Pubblica Amministrazione e personale sanitario sono consentiti solo nei limiti di quanto stabilito nelle procedure già divulgate e comunque quando sono di modico valore e come tali non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possono essere intesi come strumenti per procurare vantaggi impropri.

In ogni caso nel corso di una trattativa o di qualsivoglia rapporto con la Pubblica Amministrazione ed operatori sanitari, i Destinatari devono astenersi direttamente o indirettamente da:

- proporre opportunità d'impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi per sé o per altri agli operatori sanitari o ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, o ai loro parenti e affini;

- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari, anche in conformità alle procedure aziendali, devono rispettare il giudizio clinico degli operatori sanitari, pubblici e privati, senza promettere né offrire un trattamento preferenziale o qualsiasi cosa di valore per influenzare in modo inappropriato le loro decisioni; considerare attentamente le sedi per i meeting e le necessità di viaggi e pasti; documentare attentamente le attività aziendali e le spese che interessano gli operatori sanitari.

ART. 23

Congressi, convegni e riunioni scientifiche

In occasione di organizzazione di congressi, convegni, riunioni scientifiche ed eventi formativi aventi ad oggetto i dispositivi medici commercializzati da MediNext, i Destinatari devono rispettare la normativa vigente, il presente Codice Etico e le procedure aziendali. I codici associativi di settore e i relativi sistemi di valutazione degli eventi (quali SVC/CVS) possono essere utilizzati come riferimenti volontari di buona pratica oppure quando la loro applicazione sia richiesta da specifici impegni contrattuali o dalla partecipazione di altri soggetti tenuti a rispettarli; non costituiscono, di per sé, un obbligo per MediNext in assenza dei relativi presupposti.

La partecipazione della Società a congressi o seminari deve sempre essere improntata a criteri di eticità, scientificità ed economicità; è quindi vietata l'offerta di qualsiasi forma di ospitalità al di fuori di quella prevista dalla legge nonché l'organizzazione di iniziative scientifiche aventi finalità di tipo turistico.

I Destinatari non possono concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, offrire o promettere incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto allo svolgimento dell'attività professionale e dedicato alla partecipazione a congressi o seminari.

L'eventuale sostegno economico alla partecipazione di Professionisti del Settore Sanitario a congressi, seminari, corsi o altri eventi deve essere valutato preventivamente in base alla normativa applicabile, alla natura dell'evento, alla finalità scientifica o formativa, alla qualifica del professionista, alle regole della struttura sanitaria di appartenenza e alle procedure interne della Società. Il sostegno non deve in alcun caso costituire incentivo o vantaggio volto a influenzare impropriamente decisioni cliniche, prescrittive, di acquisto o di utilizzo dei dispositivi.

Quando la normativa applicabile, le regole della struttura sanitaria o la natura del supporto richiedano il coinvolgimento dell'ente di appartenenza, l'invito o il sostegno dovranno essere comunicati o indirizzati alla struttura sanitaria secondo le modalità previste. La selezione dei Professionisti deve in ogni caso essere giustificata da criteri professionali e dalla coerenza tra il contenuto dell'evento e l'attività del partecipante.

L'obiettivo dell'organizzazione di convegni, congressi, seminari deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

Le manifestazioni organizzate, direttamente o indirettamente, dalla Società devono tenersi in luoghi e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e/o organizzativo e devono essere caratterizzate da un programma scientifico specifico.

Se la Società partecipa a manifestazioni congressuali, l'offerta non potrà mai presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico/scientifiche della manifestazione.

ART. 24

Formazione, informazione ed istruzione su prodotti e dispositivi medici commercializzati

La Società può mettere a disposizione dei Professionisti del Settore Sanitario attività di istruzione e formazione relative ai prodotti, alle tecniche di utilizzo e alle attività tecnico-amministrative connesse, al fine di favorire un impiego corretto, sicuro, efficace ed efficiente delle tecnologie mediche, nel rispetto della normativa applicabile e del presente Codice.

I programmi di istruzione devono tenersi in luoghi adeguati intendendosi per tali strutture ubicate in posizione facilmente accessibile da parte dei partecipanti.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati unicamente alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura ed assistenza.

Il personale addetto alla formazione deve essere in possesso delle qualifiche e dell'esperienza adeguata.

I programmi e gli eventi devono essere condotti in locali adibiti a cliniche, laboratori, sale conferenza o altri locali adeguati ivi compresi i locali della Società o di proprietà dei Soci o strutture per riunioni a disposizione per attività commerciali adatti ad un'efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. La località e la sede dell'evento devono essere scelte secondo criteri di carattere logistico, scientifico ed organizzativo.

La sede e l'eventuale sistemazione alberghiera, conformemente alle procedure aziendali, devono essere appropriate rispetto alla finalità scientifica o formativa dell'evento, sobrie e ragionevoli sotto il profilo economico, evitando strutture o contesti la cui componente di lusso, intrattenimento o attrazione turistica possa prevalere sulla finalità professionale.

La località e il periodo dell'evento devono essere scelti in funzione di esigenze logistiche, scientifiche e organizzative, evitando che la destinazione o la stagionalità assumano un rilievo prevalentemente turistico o ricreativo.

La Società può sostenere costi ragionevoli e proporzionati per pasti e, quando giustificato dalla durata e dalla logistica dell'evento, per l'alloggio dei partecipanti, purché tali forme di ospitalità siano accessorie e funzionali alla finalità professionale dell'iniziativa, in conformità delle procedure aziendali.

La Società può sostenere ragionevoli spese di viaggio dei Professionisti partecipanti quando ciò sia consentito dalla normativa applicabile, dalle regole della struttura sanitaria di appartenenza e dalle procedure aziendali. Le modalità di viaggio devono essere proporzionate alla durata, alla distanza e alla finalità professionale dell'iniziativa.

La Società non potrà corrispondere spese di viaggio o altre spese per i coniugi ospiti dei Professionisti del Settore Sanitario, o per qualsiasi altro soggetto che non abbia in buona fede un interesse professionale legittimo nei temi e nel corso del programma. I coniugi e/o gli ospiti potranno fruire del servizio alberghiero di gruppo alla tassativa condizione che gli stessi si facciano carico delle relative spese.

La Società non può partecipare o farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente formative dell'evento stesso (ad esempio: concerti, spettacoli, programmi sociali, eccetera).

ART. 25

Il supporto alle conferenze tenute da terzi

La Società può sostenere conferenze, congressi ed eventi formativi o scientifici organizzati da soggetti terzi quando l'iniziativa presenti un effettivo contenuto professionale, scientifico o formativo e il sostegno sia conforme alla normativa applicabile. L'eventuale natura ECM o non ECM e la presenza di uno o più sponsor devono essere valutate nel quadro delle norme applicabili e delle regole eventualmente assunte contrattualmente dalla Società; l'assenza di accreditamento ECM o la natura mono sponsor non determinano, di per sé, l'applicazione alla Società di divieti previsti esclusivamente da codici associativi ai quali la Società non aderisce.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati unicamente alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e della società e dal progresso nella loro cura ed assistenza.

La scelta della località e del periodo deve essere coerente con le esigenze scientifiche, formative e logistiche dell'evento e non deve attribuire alla componente turistica o ricreativa un rilievo prevalente.

La sede dell'evento e l'eventuale ospitalità devono essere appropriate, sobrie e ragionevoli, evitando contesti nei quali lusso o intrattenimento possano prevalere sulla finalità scientifica o formativa.

La Società può fornire contributi finanziari a sostegno di conferenze ed eventi di terzi e, ove consentito, sostenere costi ragionevoli connessi alla partecipazione di Professionisti del Settore Sanitario, purché il supporto abbia finalità legittime, sia adeguatamente documentato, non sia collegato a decisioni di acquisto, prescrizione o utilizzo dei prodotti e rispetti la normativa applicabile, le regole dell'ente di appartenenza e le procedure aziendali.

Gli organizzatori della conferenza saranno responsabili della medesima e ne controlleranno la scelta dei contenuti, del corpo docente, dei metodi e dei materiali formativi. La sponsorizzazione da parte della Società dovrà essere espressamente dichiarata in anticipo e durante la riunione.

La Società potrà fornire sostegno finanziario agli organizzatori della conferenza e al corpo docente sotto forma di pasti a costo contenuto e servizio alberghiero per i partecipanti al programma. Al corpo docente possono essere elargiti a titolo di onorario ragionevoli contributi. Qualsiasi pasto e servizio alberghiero deve essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo della conferenza. Il servizio alberghiero deve avvenire in alberghi con un massimo di quattro stelle e gli eventuali viaggi aerei devono essere esclusivamente in classe economica ad esclusione dei voli intercontinentali, così come previsto nelle procedure aziendali.

Nei limiti delle condizioni specificate ai commi precedenti la Società può acquistare pubblicità e prendere in locazione degli spazi per stand espositivi per i propri prodotti e/o servizi durante le conferenze.

Tutte le spese sostenute dovranno essere conservate e documentate ai sensi di legge.

ART. 26

Incarichi, consulenze, studi affidati agli operatori sanitari

I Professionisti del Settore Sanitario possono prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, consulenze, presentazioni a corsi di formazione organizzati o sponsorizzati dalla Società e collaborazioni per lo sviluppo e l'applicazione dei suoi prodotti. In tali fattispecie si ritiene opportuno corrispondere ai Professionisti del Settore Sanitario ragionevoli compensi per l'effettuazione di tali servizi.

L'accordo di consulenza con i Professionisti del Settore Sanitario dovrà avvenire in forma scritta, essere sottoscritto dalle parti e specificare tutti i servizi che dovranno essere forniti. Tale accordo dovrà essere conforme a leggi e norme del Paese in cui il professionista esercita la professione e comunicato al datore di lavoro.

Il compenso del Professionista del Settore Sanitario deve essere ragionevole, proporzionato alla natura, durata e complessità dei servizi effettivamente resi e coerente con il valore di mercato della prestazione. Devono essere rispettati gli obblighi fiscali, autorizzativi, di trasparenza e gli altri requisiti di legge applicabili. La Società può rimborsare spese ragionevoli, documentate e strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico.

Gli accordi di consulenza devono essere stipulati unicamente laddove venga individuato in anticipo uno scopo legittimo per tali servizi.

La scelta dei consulenti deve essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi al fine di attuare lo svolgimento della consulenza.

Il luogo e le circostanze per lo svolgimento delle consulenze devono essere adeguati all'argomento trattato.

Il servizio alberghiero, che non dovrà mai essere superiore a quattro stelle, sarà finanziato dalla Società e fornito relativamente ad una riunione con i consulenti, dovrà avere costi contenuti, essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo principale della riunione.

Qualora venga stipulato un contratto con un Professionista del Settore Sanitario che operi in qualità di consulente per servizi di ricerca dovrà essere redatto un protocollo di ricerca, dovranno essere ottenuti i permessi e le approvazioni necessarie e il rapporto dovrà in ogni caso essere improntato al principio di massima trasparenza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

ART. 27

Disposizioni finali

Il presente Codice Etico viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2026. Ogni eventuale variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Rev.:012026